



EBA/GL /2020/02

2 aprile 2020

Orientamenti

sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19



1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 3 giugno 2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2020/02» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti forniscono specifiche sul trattamento prudenziale delle moratorie legislative e non legislative riguardanti i prestiti introdotte a seguito della pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti riguardano l'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché quella di classificazione di concessione ai sensi dell'articolo 47 *ter* di tale regolamento.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 02/04/2020.

4. Trattamento delle moratorie di pagamento

Criteri per le moratorie generali di pagamento

10. Ai fini dei presenti orientamenti, una moratoria dovrebbe essere considerata una moratoria generale di pagamento quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) la moratoria si basa sulla legislazione nazionale applicabile (moratoria legislativa) o su un'iniziativa di carattere non legislativo che prevede la riduzione dei pagamenti promossa da un ente nel quadro di un regime di moratoria a livello industriale o settoriale concordato o coordinato all'interno del settore bancario o in una parte significativa dello stesso, eventualmente di concerto con le autorità pubbliche, di modo che la partecipazione a detto regime sia aperta e che in tale ambito gli enti creditizi interessati adottino misure di riduzione dei pagamenti analoghe (moratoria non legislativa);
- (b) la moratoria si applica a un vasto gruppo di debitori predefinito sulla base di ampi criteri, laddove un criterio utile a stabilire l'ambito di applicazione della moratoria dovrebbe consentire a un debitore di trarre vantaggio dalla moratoria senza che il suo merito di credito sia sottoposto a valutazione. Tali criteri includono, ad esempio, la classe e la sottoclasse di esposizione, il settore industriale, le gamme dei prodotti o la posizione geografica. Se, da un lato, l'ambito di applicazione della moratoria può limitarsi solo ai debitori adempienti che non hanno riscontrato difficoltà di pagamento prima dell'applicazione della moratoria, dall'altro non dovrebbe essere unicamente circoscritto ai debitori in difficoltà finanziarie prima dello scoppio della pandemia di COVID-19;
- (c) la moratoria prevede esclusivamente modifiche al piano dei pagamenti, in particolare sospendendo, posticipando o riducendo i pagamenti del capitale, degli interessi o delle rate complete, per un periodo di tempo limitato predefinito; non dovrebbe essere prevista invece alcuna modifica a ulteriori termini e condizioni dei prestiti, come il tasso d'interesse;
- (d) la moratoria offre a tutte le esposizioni che ne sono soggette le medesime condizioni per la modifica al piano dei pagamenti, anche se l'applicazione della moratoria non è obbligatoria per i debitori;
- (e) la moratoria non si applica ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data del suo annuncio;



- (f) la moratoria è stata avviata per far fronte alla pandemia di COVID-19 e applicata prima del ▼A231 marzo 2021. ▼O

Possono essere applicate moratorie generali di pagamento distinte a segmenti ampi e diversi di debitori o esposizioni.

▼A2

Criteri per le esposizioni soggette alle moratorie

10. (*bis*) Ai fini dei presenti orientamenti, il periodo complessivo entro il quale il piano dei pagamenti di un determinato contratto di prestito è modificato conformemente al paragrafo 10, lettera c), a seguito dell'applicazione di moratorie generali di pagamento, non dovrebbe superare i nove mesi. Tuttavia, questo limite massimo di nove mesi non si applica alle modifiche del piano dei pagamenti concordate per contratti di prestito prima del 30 settembre 2020 nel quadro di una moratoria generale di pagamento se la durata totale della modifica supera i nove mesi. ▼O

Classificazione secondo la definizione di concessione

11. Qualora una moratoria generale di pagamento soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 10 e si applichi a tutte le esposizioni di un ente che rientrano nell'ambito di applicazione della ▼A2moratoria, e qualora le esposizioni soggette alla moratoria soddisfino la condizione di cui al paragrafo 10 (*bis*), ▼O tali misure non dovrebbero modificare la classificazione delle esposizioni secondo la definizione di concessione ai sensi dell'articolo 47 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, né modificarne il trattamento come ristrutturazione onerosa ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento. Di conseguenza, l'applicazione della moratoria generale di pagamento di per sé non dovrebbe indurre a riclassificare un'esposizione come «forborne» (sia essa deteriorata o non deteriorata), a meno che non sia già stata classificata come «forborne» al momento dell'applicazione della moratoria.
12. Nel caso in cui gli enti concedano nuovi prestiti ai debitori soggetti a una moratoria generale di pagamento, ciò non comporta automaticamente una riclassificazione delle esposizioni come «forborne». Tuttavia, la classificazione dovrebbe essere valutata caso per caso conformemente all'articolo 47 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013.

Applicazione della definizione di default alle esposizioni soggette alle moratorie di pagamento

13. Qualora una moratoria generale di pagamento soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 10 ▼A2e le esposizioni soggette alla moratoria soddisfino la condizione di cui al paragrafo 10 (*bis*) ▼O, essa dovrebbe essere trattata in conformità dei paragrafi da 16 a 18 degli orientamenti ABE sull'applicazione della definizione di default, emessi ai sensi dell'articolo 178 del



regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽²⁾. Di conseguenza, ai fini dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei pagamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria. Analogamente, ai fini dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei pagamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria.

14. Per tutta la durata della moratoria, gli enti dovrebbero valutare l'improbabile adempimento dei debitori soggetti alla moratoria in conformità delle politiche e delle prassi solitamente applicate a tali valutazioni, anche quando queste si basano su verifiche automatiche che rilevano il suddetto adempimento. Laddove vengano effettuate valutazioni manuali dei singoli debitori, gli enti dovrebbero conferire priorità alla valutazione dei debitori per i quali è più probabile che gli effetti della pandemia di COVID-19 si trasformino in insolvenza o difficoltà finanziarie a più lungo termine.
15. Nell'ambito delle valutazioni di improbabile adempimento dei singoli debitori dopo la fine dell'applicazione delle moratorie di cui al paragrafo 10, gli enti dovrebbero attribuire priorità alla valutazione dei seguenti casi:
 - (a) quando i debitori subiscono ritardi nei pagamenti subito dopo la fine della moratoria;
 - (b) quando sono applicate misure di «forbearance» subito dopo la fine della moratoria.
16. Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione dell'improbabile adempimento sulla base del piano dei pagamenti più aggiornato a seguito dell'applicazione della moratoria generale di pagamento. Se il debitore beneficia di misure di sostegno supplementari previste dalle autorità pubbliche in risposta alla pandemia di COVID-19 tali da influire sul suo merito di credito, le misure in questione dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione dell'improbabile adempimento. Tuttavia, qualsiasi forma di attenuazione del rischio di credito, come le garanzie fornite da terzi agli enti, non dovrebbe esentare questi ultimi dal valutare l'improbabile adempimento del debitore né influire sui risultati della valutazione.

Documentazione e notifiche

17. Qualora applichino una moratoria generale di pagamento non legislativa, gli enti dovrebbero notificarlo alle autorità nazionali competenti fornendo tutte le informazioni seguenti:
 - a. la data a partire dalla quale applicano la moratoria;

⁽²⁾ Orientamenti EBA/GL/2016/07 del 28 settembre 2016 sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, reperibili all'indirizzo [https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1721448/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec/Guidelines%20on%20default%20definition%20\(EBA-GL-2016-07\)_IT.pdf](https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1721448/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec/Guidelines%20on%20default%20definition%20(EBA-GL-2016-07)_IT.pdf)



- b. i criteri di selezione per le esposizioni soggette alla moratoria di cui alla lettera 10(b);
- c. il numero di debitori e l'importo dell'esposizione che rientrano nell'ambito di applicazione della moratoria;
- d. le condizioni offerte sulla base della moratoria, compresa la durata di quest'ultima;
- e. la distribuzione dei debitori e delle esposizioni nell'ambito di applicazione della moratoria tra le classi di rating (o un'equivalente misura del rischio) utilizzati ai fini della segnalazione interna.

▼A2

17. (bis) Gli enti dovrebbero notificare il piano alla rispettiva autorità pertinente o alle rispettive autorità pertinenti illustrando il processo, le fonti di informazione e le responsabilità nel contesto della valutazione dell'improbabile adempimento dei debitori soggetti a una moratoria generale di pagamento legislativa o non legislativa di cui al paragrafo 14. ▼O
18. Le autorità nazionali competenti dovrebbero notificare all'ABE qualsiasi ricorso a una moratoria generale di pagamento nei rispettivi paesi fornendo per ciascuna moratoria tutte le informazioni seguenti:
- a. se si tratta di una moratoria legislativa o non legislativa;
 - b. nel caso di una moratoria legislativa, se questa è obbligatoria per gli enti o, qualora non lo sia, se gli enti sono in qualche modo incentivati a livello pubblico ad avvalersi della moratoria;
 - c. nel caso di una moratoria non legislativa, l'estensione dell'uso della moratoria da parte del settore bancario nel rispettivo paese;
 - d. la data a partire dalla quale si applica la moratoria;
 - e. i criteri di selezione per le esposizioni soggette alla moratoria di cui alla lettera 10(b);
 - f. le condizioni offerte sulla base della moratoria, compresa la durata di quest'ultima.
19. Gli enti dovrebbero raccogliere e avere prontamente a disposizione almeno tutte le seguenti informazioni:
- a. chiara identificazione delle esposizioni o dei debitori per i quali è stata concessa la moratoria;
 - b. chiara identificazione delle esposizioni o dei debitori ai quali è stata applicata la moratoria;



- c. gli importi sospesi, posticipati o ridotti in esito all'applicazione della moratoria;
- d. eventuali perdite economiche derivanti dall'applicazione della moratoria su singole esposizioni e i relativi oneri da svalutazione.

▼A2

Classificazione delle esposizioni per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 1° dicembre 2020

20. Gli enti possono applicare i presenti orientamenti alle riclassificazioni delle esposizioni in stato di default a causa di ristrutturazioni onerose e/o «forborne» sulla base di moratorie che: a) sono state applicate tra il 1° ottobre 2020 e il 1° dicembre 2020 e b) soddisfano peraltro i requisiti di cui all'articolo 10. In tal caso, il limite massimo di nove mesi di cui al paragrafo 10 (*bis*) si applica alle modifiche del piano dei pagamenti concordate in relazione a tali esposizioni. ▼O